



# **COMUNE DI GOSSOLENGO**

## **Provincia di Piacenza**

Ufficio Sviluppo Economico

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Decreto Leg.vo 31 marzo 1998 n. 114

Approvato con delibera C.C. n. 38 del 29/12/2011

## **TITOLO I – DISCIPLINA DEI MERCATI**

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Classificazione dei mercati

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DI GOSSOLENGO**

- Art. 3 – Modalità di svolgimento – zone di mercato e limiti di occupazione nel territorio comunale
- Art. 4 – Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati
- Art. 5 – Posteggio e relative dimensioni
- Art. 6 – Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio – Scia
- Art. 7 – Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 8 – Registro di mercato e delle presenze degli operatori concessionari
- Art. 9 – Graduatoria dei concessionari – graduatoria degli spuntisti
- Art. 10 – Assegnazione posteggi temporaneamente liberi
- Art. 11 – Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature – corretta modalità di vendita
- Art. 12 – Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 13 – Miglioria – scambio
- Art. 14 – Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio – piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi
- Art. 15 – Disposizioni in materia di subingressi
- Art. 16 -.- Obblighi – vincoli
- Art. 17 – Revoca della concessione decennale del posteggio
- Art. 18 – Circolazione e sosta nell'area di mercato
- Art. 19 – Canone utilizzo suolo pubblico
- Art. 20 – Norme igienico-sanitarie
- Art. 21 – Accesso agli atti amministrativi
- Art. 22 – Prescrizioni in materia di sicurezza
- Art. 23 – Mercati straordinari
- Art. 24 – Comitato Consultivo di mercato
- Art. 25 – Sanzioni

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art. 26 – Commercio in forma itinerante

# TITOLO I

## DISCIPLINA DEI MERCATI

### ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

La presente fonte regolamentare sostituisce il vigente regolamento comunale concernente la disciplina per il commercio su aree pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 15.05.1998 e succ. modificazioni, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. Il commercio su aree pubbliche, sui posteggi isolati, in forma itinerante, esercitato nel Comune di Gossolengo, è disciplinato dal Titolo X del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, nonché dalla L.R. n. 12 del 25.06.1999 e deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.07.1999. Il presente Regolamento può essere aggiornato ogni anno o quando sopraggiungono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

### ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art. 1) i mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali, stagionali, settimanali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 25.06.1999 n. 12 e ulteriormente così specificati:
  - a) **mercati ordinari**: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) **mercati a merceologia esclusiva** quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - 1 – per settori merceologici
    - 2 – per specializzazione merceologica
    - 3 – per settori e specializzazioni merceologiche
  - c) **mercati straordinari** quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
  - a) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazione merceologica: le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI COMUNI

### DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DI GOSSOLENGO

### ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO-ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessione decennale;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante;

Il mercato del Comune di Gossolengo ha le seguenti attuali caratteristiche:

CLASSIFICAZIONE MERCATO	ORDINARIO in quanto non sono disposte limitazioni di carattere merceologico
PERIODO	SETTIMANALE
GIORNO	GIOVEDI'
LUOGO	PIAZZA ROMA-VIA MARCONI sino all'incrocio con Via A. Losi
POSTEGGI ASSEGNATI	<b>18</b> di cui: n. 5 settore alimentari n.12 settore non alimentare n. 1 produttore agricolo (2% del numero complessivo dei posteggi)
ORARIO	dalle ore 06.00 alle ore 14.00

Con il presente Regolamento il mercato del Comune di Gossolengo subisce una modifica sia nella classificazione, sia nel numero di posteggi assegnati **che viene ad assumere le seguenti caratteristiche:**

<b><u>CLASSIFICAZIONE MERCATO</u></b>	<b><u>A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA</u></b> <b><u>(i posteggi sono organizzati per settore e per specializzazione merceologica)</u></b>
PERIODO	<b>SETTIMANALE</b>
GIORNO	<b>GIOVEDI'</b>
LUOGO	<b>PIAZZA ROMA-VIA MARCONI sino all'incrocio con Via A. Losi</b>
POSTEGGI ASSEGNATI	<b>da 18 a 15 posteggi (riduzione di n. 3 posteggi) di cui:</b>  <b>SETTORE ALIMENTARE – merceologie prioritarie</b> n. 1 produttore agricolo n. 1 pesce/rosticceria n. 1 salumi e formaggio (anche con automarket) n. 2 ortofrutta (anche con automarket) <p style="text-align: right;"><b>TOTALE N. 5</b></p> <hr/> <b>SETTORE EXTRALIMENTARE - merceologie prioritarie</b> n. 1 calzature/pelletteria /cappelli n. 1 piante e fiori n. 4 abbigliamento uomo/donna n. 1 abbigliamento intimo / pigiameria n. 2 pentolame e articoli per la casa /profumi e prodotti per la cura del corpo e della persona/prodotti per la pulizia della casa / prodotti tessili n. 1 bigiotteria <p style="text-align: right;"><b>TOTALE N. 10</b></p>
ORARIO	<b>dalle ore 06.00 alle ore 14.00</b>

Il cambio di segmentazione merceologica può avvenire, previa richiesta all'Amministrazione Comunale, fatto salvo il rispetto del numero massimo di posteggi riportato a fianco di ciascuna merceologia indicata nel presente articolo.

**ART. 4**  
**ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

Il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e della L.R. n. 12/1999, nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentito il parere delle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese di commercio, ha facoltà di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento o soppressione dei mercati con relativa modifica del presente regolamento.

**ART. 5**  
**POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI**

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale ed eventualmente veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area di posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

<b>POSTEGGIO</b>	<b>SUPERFICIE</b>
n. 1	mt. 6 x mt. 5
n. 2	mt. 7 x mt. 5
n. 3	mt. 10 x mt. 5
n. 4	mt. 8 x mt. 5
n. 5	mt. 8 x mt. 5
n. 6	mt. 8 x mt. 6
n. 8	mt. 9 x mt. 5
n. 9	mt. 6 x mt. 5
n. 10	mt. 8 x mt. 5
n. 11	mt. 6 x mt. 4
n. 12	mt. 7 x mt. 5
n. 13	mt. 7 x mt. 4
n. 14	mt. 10 x mt. 5
n. 15	mt. 7 x mt. 5

<b>AGRICOLTORI/PRODUTTORI DIRETTI</b>	<b>SUPERFICIE</b>
<b>POSTEGGIO</b>	
n. 7	mt. 5 x mt. 4

**ART. 6**  
**ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO -**  
**SCIA**

1. L'assegnazione, anche parziale, dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 2) lett. c) della deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
  - a) Totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) Sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.Dalla prima assegnazione possono essere esclusi i posteggi di cui si prevede lo spostamento o la trasformazione.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul BUR, con avviso pubblico all'albo on line del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero dei posteggi di un mercato;
  - b) per istituzione di un nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
6. **L'art. 49 comma 4 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

Il nuovo istituto consente di iniziare immediatamente l'attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dall'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione.

In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, il Comune di Gossolengo adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Inoltre, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'Amministrazione Comunale può sempre adottare (quindi, anche oltre il termine di 60 gg) i suddetti provvedimenti.

7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene comunque nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie meglio disciplinate al successivo art. 8.

**ART. 7**  
**ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 c. 4 della Legge Regionale n. 12/1999 applicando nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
  - b) Maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
- 2) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente nell'Albo Pretorio on line del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 3) Per dare modo di procedere all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un turn-over merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (max quattro mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli. Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento;
- 4) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato;
- 5) Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito;
- 6) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, per istituzione di nuovo mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti.
- 7) Non è ammesso alla spunta chi è titolare di concessione decennale per il periodo in uso.
- 8) I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.

**ART. 8**  
**REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI  
CONCESSIONARI**

**A) Registro di mercato**

1. Presso l'Ufficio Sviluppo Economico è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
  - L'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.
2. Copia della suddetta documentazione costantemente aggiornata è depositata presso l'ufficio di P.M.

**B) Registro delle presenze ed assenze dei concessionari**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 c. 2 lett. b) e c) della Legge Reg.le n. 12 anno 1999, non si considerano:

- a) Le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
- b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;
- 2) È invece considerata assenza a tutti gli effetti, la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del mercato.
- 3) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificate entro il 30<sup>^</sup> giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
- 4) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.
- 5) Le assenze dovute all'eventuale sospensione del mercato determinata dagli Organi comunali non saranno conteggiate.
- 6) Le assenze dovute a sospensione di attività determinata dagli organi Finanziari e/o comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate).

## **ART. 9**

### **GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI – GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

1. A cura dell'ufficio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario:
  - Maggiore anzianità dell'attività di mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o del dante causa;
  - In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.
2. A cura del Servizio Associato di P.M. è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli spuntisti, formulata in base a:
  - maggior numero di presenze maturate nei mercati sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - In caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa documentata con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
  - In caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di Tipo a) su mercati nell'ambito del territorio nazionale;
  - È in ogni caso fatta salva la graduatoria del ruolino di spunta esistente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.
3. **Ai fini dell'applicazione dei criteri soprarichiamati, si intende per “dante causa” il soggetto che, per primo, è stato titolare dell'azienda.**
4. Per le nuove istanze di partecipazione alla spunta, l'operatore di Polizia Municipale incaricato, previo preventiva verifica dell'autorizzazione, consegna all'operatore economico il modello predisposto dall'Ufficio Sviluppo economico, ne cura il ritiro, la completezza e il deposito all'ufficio Protocollo comunale.
5. Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 08.00.
6. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel precedente art. 10 e nel presente articolo.



**ART. 10**  
**ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

1. I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art. 11 – punto 2, tramite gli operatori di P.M.
2. La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio alle ore 08.00 e deve essere effettuata nel rispetto dei settori merceologici che individuano il posteggio.
3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.
4. Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs 114/98, nonché in possesso di Partita IVA, iscrizione nel Registro delle Imprese CCIA;
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente.
6. Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.
7. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaborazione familiare, sempreché muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenze nella graduatoria.
8. **L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso o in forma itinerante, è in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC); entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune verifica la sussistenza del documento.**
9. La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio, **in originale**, esclude il soggetto dalle operazioni di spunta.
10. Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su altre aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.
11. **I posteggi temporaneamente non occupati sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, vengono assegnati ad operatori in possesso di autorizzazioni a vendere le stesse merceologie dei titolari mancanti entro il numero massimo di posteggi previsti per tali merceologie come indicato al precedente art. 3.**
12. **In caso di indisponibilità di spuntisti delle stesse merceologie dei titolari mancanti, si procede all'assegnazione del posteggio ad operatori commerciali che sono titolari di autorizzazioni aventi merceologie mancanti nel mercato**
13. I posteggi che risultano disponibili sono assegnati con apposito bando. Al bando possono partecipare coloro i quali risultano in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per la tipologia di articolo indicata nel bando medesimo.
14. Vista la connotazione a merceologia esclusiva del mercato, gli operatori dovranno indicare tassativamente nella domanda di partecipazione la tipologia merceologica prevista nel presente regolamento alla voce "specializzazioni merceologiche", indicata nel bando medesimo.

**ART. 11**  
**CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE**  
**CORRETTA MODALITA' DI VENDITA**

1. I titolari di autorizzazione entro le ore 08.00 devono avere installato le loro attrezzature nel posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore sia possibile avvisare

- gli addetti comunali al mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
2. Non è previsto installarsi sul mercato prima delle ore 06.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel quale caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
  3. Entro le ore 14.30 tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
  4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria allegata, nello spazio appositamente delimitato.
  5. Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).
  6. Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettino le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non potranno utilizzare la nuova struttura.
  7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi cassonetti, in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.
  8. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
  9. Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali.
  10. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
  11. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo o al responsabile dell'ufficio sviluppo economico, pena l'allontanamento dal mercato.
  12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono sporgere oltre mt. 1 di fronte e ml. 0.50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale è di circa mt. 0.50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV,FF., ecc.)
  13. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiore a mt. 2.
  14. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
  15. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.
  16. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
  17. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

<b>ART. 12</b> <b>GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO</b>
--

Lo svolgimento del mercato è confermato per il giorno di **GIOVEDI' dalle ore 6 alle ore 14.**  
In occasione di particolari circostanze il Comune, sentite le associazioni di categoria, può temporaneamente modificare i giorni e gli orari di svolgimento del mercato .  
Per esigenze di pubblico interesse il Comune, sentite le Associazioni di categoria, può sospendere temporaneamente il mercato.

Potranno essere indetti eventi straordinari di “mercato” su richiesta degli operatori stessi oppure direttamente dall’Amministrazione Comunale per finalità volte alla rivitalizzazione del Paese.

Qualora il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, su richiesta delle Associazioni di categoria, è ammesso recuperare il mercato in un giorno da concordare.

**Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del:**

**1^ gennaio, Pasqua, 1^ maggio, 1^ novembre, 25 dicembre**

### **ART. 13 MIGLIORIA-SCAMBIO**

1. Prima dell’assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art. 6 del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico, entro il mese di maggio ed entro il mese di dicembre di ogni anno, rende noto l’elenco dei posteggi liberi con l’indicazione del settore o merceologia se dovuti.  
Per detti posteggi gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria.
2. Le istanze verranno esaminate entro e non oltre il termine del 15 giugno e del 15 gennaio di ogni anno.
3. Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo articolo relativo alla graduatoria dei concessionari – graduatoria degli spuntisti.
4. I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di miglitoria vengono segnalati alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dalle norme regionali.
5. E’ sempre ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature non contrasti con il corretto svolgimento del mercato e nel rispetto del presente Regolamento.
6. Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l’istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

### **ART. 14 ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO – PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI**

1. E’ ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l’operazione non comporta l’eliminazione di spazi operativi primari e l’ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrabili ed a condizione che l’operazione avvenga attraverso l’acquisizione dell’azienda e l’alienante rinunci alla concessione a favore dell’acquirente.
2. Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00.
3. In nessun caso è ammessa l’annessione di più di un posteggio.
4. Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzioni di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell’ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. :migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell’area mercatale.

5. Nell'ambito del rispetto della normativa vigente, sono ammessi, se disponibili, su richiesta, ampliamenti o diminuzioni di superfici di posteggio di limitate entità non superiori al 10% della superficie in concessione.

## **ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSI**

In caso di cessioni o affitti di azienda, gli acquirenti o affittuari dovranno mantenere la stessa segmentazione merceologica offerta dal cedente e come indicato nell'autorizzazione amministrativa.

Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della segnalazione certificata di attività (SCIA).

Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 2, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/1999.

## **ART. 16 OBBLIGHI - VINCOLI**

- a) la segmentazione merceologica messa in vendita, deve corrispondere a quella riportata sull'autorizzazione amministrativa nel rispetto di quanto previsto dal bando e indicato al precedente art. 3 relativamente alla medesima merceologia.
- b) la disposizione dei banchi deve consentire la vendita su tutti i lati del posteggio non confinanti con altri banchi e comunque accessibili al pubblico.
- c) la recidiva per il mancato rispetto alla disposizione di cui alla precedente lett. a) del presente articolo comporta la decadenza della concessione del posteggio e la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- d) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:  
centro storico Capoluogo – aree interne ed esterne al perimetro dell'area mercatale nei giorni di mercato , fronte chiesa e cimitero e comunque nel raggio di 500 mt. di distanza dai suddetti luoghi.
- e) l'attestazione di pagamento di occupazione suolo pubblico dovrà essere esibita alla Polizia Municipale durante le procedure di spunta in sede di assegnazione dei posti vacanti.  
Qualora non sia possibile, per i titolari di posteggio e per gli spuntisti dimostrare l'avvenuto pagamento del canone COSAP, gli stessi non potranno occupare l'area mercatale.  
Per la normativa in merito all'occupazione del suolo pubblico, si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente.

## **ART. 17 REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO**

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;

- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
  - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
  - d) rinunci all'autorizzazione;
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi, comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
4. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.
5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

**ART. 18**  
**CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO**

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area interessata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 08.00. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dagli agenti di P.M. dopo apposita ordinanza comunale al riguardo.

E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne impediscono l'accesso.

**ART. 19**  
**CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO**

- 1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.
- 2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti riguardanti i mercati istituiti o per quelli che si svolgono in giorni festivi, il pagamento dei tributi deve avvenire comunque secondo le modalità stabilite dal Comune con propri regolamenti e/o disposizioni in materia.

**ART. 20**  
**NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. Ai fini della commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa generale e locale prevista nonché della normativa Comunitaria di riferimento (Regolamento CEE 852/2004).

2. Per il personale alimentarista sono fatti salvi i requisiti e gli obblighi previsti dalla Legge Reg.le n. 11/2003.

3. Le attestazioni di frequenza ai corsi di qualificazione per gli addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari di cui alla legge Reg.le n. 11/2003, devono essere tenuti a disposizione ed esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

**ART. 21**  
**ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
  - a) Al registro delle presenze maturate nei mercati;
  - b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della G.R. n. 1368/1999;
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato (istituito o che si riterrà di istituire):
  - a) L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b) Il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - c) I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
  - d) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
  - e) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**ART. 22**  
**PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6 omologato e revisionato.
2. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.
3. Gli unici impianti ammessi sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, alle precise condizioni:
  - il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 kg., nel rispetto dei criteri generali di "prevenzione incendi" e precisamente:
    - a) apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
    - b) tubi di collegamento tra bombole e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG;
    - c) automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
    - d) le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;
    - e) predisposizione di 2 (due ) estintori portatili ti tipo a polvere da kg. 6 omologati e revisionati.

**ART. 23**  
**MERCATI STRAORDINARI**

1. I mercati straordinari (se il Comune riterrà di istituirne) in quanto edizione aggiuntive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
2. In caso di ricorrenze del tutto eccezionali possono essere autorizzati mercati saltuari, così come definiti dall'art. 3, secondo le seguenti disposizioni:  
i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:
  - le finalità dell'iniziativa
  - i settori o le specializzazioni merceologiche interessate
  - le aree richieste e le loro locazioni
  - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita
  - il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento
  - gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente
3. il progetto di cui al c. 1 deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amm.ne com.le, almeno 60 gg. prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
4. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo allo svolgimento del mercato, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
5. Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi del D. Lgs. 114/98 valida per l'effettuazione del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna.

**ART. 24**  
**COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO**

E' costituito un Comitato di mercato composto da:

- n. 2 rappresentanti del Comune di cui n. 1 appartenente all'ufficio sviluppo economico e n. 1 all'ufficio tributi
- n. 1 agente del Servizio Associato di P.M.
- n. 1 rappresentante dei concessionari del settore alimentare
- n. 1 rappresentante dei concessionari del settore non alimentare

L'Assessore allo sviluppo economico è membro di diritto.

Il Comitato ha il compito di:

- formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
- collaborare con la P.M. al buon funzionamento del mercato;
- proporre all'Amministrazione comunale l'effettuazione di mercati straordinari per particolari ricorrenze.

**ART. 25**  
**SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
2. Il mancato pagamento dei tributi, canoni e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di

posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di mercato.

3. In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di 2 volte nel corso dell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).
4. I provvedimenti di revoca sono riferibili ai solo cassi espressamente indicati al c. 4 dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
5. E' sanzionata ai sensi del 1^ c. anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.
6. Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore €516,00 da parte del Servizio di P.M.
7. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.


## **TITOLO III**

# **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

<b>ART. 26</b> <b>COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</b>
--

1. Durante lo svolgimento del mercato, delle sagre e delle fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 500 del perimetro della manifestazione.
2. Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/99 in possesso di autorizzazione di cui al D. Lgs. N. 114/1998, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della CCIA.
3. Le categorie di cui all'art. 4 – c. 2 – del D. Lgs. N. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.
4. Nelle strade urbane e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.
6. Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 10 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.





**MERCATO SETTIMANALE  
di GOSSOLENGO**